

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 5-04-1993
REGIONE CAMPANIA
<< Interventi a favore delle imprese artigiane >>.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 18
del 19 aprile 1993

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. A decorrere dall' esercizio 1993 il contributo regionale in conto interessi, previsto dall' art. 6 della Legge 4 maggio 1987, n. 28, potrà essere corrisposto sull' intero importo del finanziamento o della locazione finanziaria qualora i conferimenti statali non siano sufficienti alla copertura della quota di competenza.

ARTICOLO 2

1. La Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore all' Industria e Artigianato, potrà provvedere alla modifica del tasso a carico delle imprese artigiane nell' ambito delle aliquote finali bimestralmente fissate dai decreti Ministeriali, giusta Legge 7 agosto 1982, n. 526.

ARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, stabilito in complessive lire due miliardi si farà fronte per l' anno finanziario 1993 con lo stanziamento al cap. 4130 dello stato di previsione della spesa, mediante prelievo dell' occorrente somma, ai sensi dell' articolo 40 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 19, dal cap° 1040 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1992 che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per i successivi anni si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi annuali di bilancio.

ARTICOLO 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli 5 aprile 1993